DECISIONE N. 4/98 DEL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE

tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica ceca, dall'altra

del 27 novembre 1998

recante adozione delle modalità e delle condizioni di partecipazione della Repubblica ceca al progamma comunitario per la promozione dell'efficienza energetica SAVE II

(1999/16/CE)

IL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE,

visto l'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica ceca, dall'altra [1],

visto il protocollo aggiuntivo all'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica ceca, dall'altra, relativo alla partecipazione della Repubblica ceca ai programmi comunitari, in particolare gli articoli 1 e 2 [2],

considerando che, conformemente all'articolo 1 del suddetto protocollo aggiuntivo, la Repubblica ceca può partecipare ai progammi quadro, ai programmi specifici, ai progetti o ad altre azioni della Comunità, anche nel settore dell'energia;

considerando che, conformemente all'articolo 2 del suddetto protocollo aggiuntivo, le modalità e le condizioni della partecipazione della Repubblica ceca alle attività di cui all'articolo 1 devono essere stabilite dal Consiglio di associazione,

DECIDE:

Articolo 1

La Repubblica ceca partecipa al programma SAVE II della Comunità europea conformemente alle modalità e alle condizioni di cui agli allegati I e II, che formano parte integrante della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione si applica per tutta la durata del programma SAVE II.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla sua adozione.

Fatto a Bruxelles, addì 27 novembre 1998.

Per il Consiglio di associazione
Il Presidente
J. KAVAN

[1] GU L 360 del 31. 12. 1994, pag. 2.
[2] GU L 317 del 30. 12. 1995, pag. 44.

ALLEGATO I

MODALITÀ E CONDIZIONI DELLA PARTECIPAZIONE DELLA REPUBBLICA CECA AL PROGRAMMA COMUNITARIO PLURIENNALE PER LA PROMOZIONE DELL'EFFICIENZA ENERGETICA SAVE II

1. La Repubblica ceca parteciperà a tutte le azioni del programma pluriennale per la promozione dell'efficienza energetica nella Comunità SAVE II (in appresso denominato «SAVE II») conformemente, salvo diverse disposizioni della presente decisione, agli obiettivi, ai criteri, alle procedure e alle scadenze di cui alla decisione 96/737/CE del Consiglio, del 16 dicembre 1996, riguardante un programma pluriennale per la promozione dell'efficienza energetica nella Comunità — SAVE II [1] che istituisce un programma quinquennale per la preparazione e l'attuazione di misure e di azioni improntate alla redditività, onde promuovere l'efficienza energetica nella Comunità.

2. Per la presentazione, la valutazione e la selezione delle domande relative alle istituzioni, alle organizzazioni e agli individui della Repubblica ceca potenziali beneficiari si applicheranno le stesse modalità e condizioni applicabili alle istituzioni, alle organizzazioni e agli individui potenziali beneficiari della Comunità, entro i limiti del contributo finanziario della Repubblica ceca al netto delle spese amministrative di cui all'allegato II.

3. Al fine di assicurare la dimensione comunitaria di SAVE II, per le attività e i progetti transnazionali proposti dalla Repubblica ceca potrà essere eventualmente richiesto un numero minimo di partner degli Stati membri della Comunità. Detto numero minimo sarà deciso nel quadro dell'attuazione di SAVE II, tenendo conto della natura delle varie attività, del numero dei partner coinvolti in un determinato progetto e del numero dei paesi partecipanti all'attività in questione.

4. La Repubblica ceca adotterà le misure necessarie per assicurare a livello nazionale il coordinamento e l'organizzazione della partecipazione a SAVE II.

5. La Repubblica ceca pagherà annualmente un contributo al bilancio generale delle Comunità europee a coperura dei costi derivanti dalla sua partecipazione a SAVE II (cfr. allegato II).

   Il Comitato di associazione è autorizzato ad adattare detto contributo ogniqualvolta necessario.

6. Gli Stati membri della Comunità e la Repubblica ceca si impegneranno al massimo, nell'ambito delle disposizioni in vigore, per agevolare il libero soggiorno e la libera circolazione delle persone tra la Repubblica ceca e gli Stati membri della Comunità al fine di partecipare alle attività contemplate dalla presente decisione.

7. Fatte salve le competenze della Commissione e della Corte dei conti delle Comunità europee in relazione al controllo e alla valutazione di SAVE II ai sensi dell'articolo 5 della decisione 96/737/CE del Consiglio relativa a SAVE II, la partecipazione della Repubblica ceca al programma sarà oggetto di una sorveglianza permanente esercitata in condizioni di partenariato dalla Repubblica ceca e dalla Commissione delle Comunità europee. La Repubblica ceca presenterà alla Commissione le relazioni necessarie e parteciperà ad altre specifiche attività stabilite dalla Comunità a tale riguardo.

8. Fatte salve le procedure di cui agli articoli 4 e 5 della decisione 96/737/CE del Consiglio relativa a SAVE II, la Repubblica ceca sarà invitata a incontri di coordinamento su qualsiasi aspetto relativo all'attuazione della presente decisione prima delle periodiche riunioni del Comitato SAVE. La Commissione informerà la Repubblica ceca dell'esito delle suddette riunioni periodiche.

9. La lingua da utilizzare per quanto riguarda il processo di candidatura, i contratti, le relazioni da presentare e le altre procedure amministrative previste dal programma SAVE II sarà una delle lingue ufficiali della Comunità.

---

[1] GU L 335 del 24. 12. 1996, pag. 50.

ALLEGATO II

CONTRIBUTO FINANZIARIO DELLA REPUBBLICA CECA A SAVE II

1. Il contributo finanziario della Repubblica ceca coprirà:
   — le sovvenzioni o qualsiasi altra forma di sostegno finanziario concessi dal programma a partecipanti cechi;
   — i costi amministrativi supplementari inerenti alla gestione del programma da parte della Commissione e derivanti dalla partecipazione della Repubblica ceca.

2. Per ciascuno esercizio di bilancio, l'importo complessivo delle sovvenzioni o di qualsiasi altra forma di sostegno finanziario versati dal programma a beneficiari cechi non supererà il contributo pagato dalla Repubblica ceca, al netto delle spese amministrative supplementari.

   Qualora il contributo pagato dalla Repubblica ceca al bilancio generale delle Comunità europee, previa detrazione dei costi amministrativi supplementari, risultasse superiore al totale delle sovvenzioni e delle altre forme di sostegno finanziario concesse dal programma a beneficiari cechi, la Commissione trasferirà il saldo all'esercizio di bilancio successivo, ed esso sarà dedotto dal contributo dell'anno successivo. Se alla fine del programma dovesse rimanere un'eccedenza, l'importo corrispondente sarà rimborsato alla Repubblica ceca.

3. Il contributo annuo della Repubblica ceca a decorrere dal 1998 sarà di 386 280 ecu, di cui 26 280 ecu a copertura dei costi amministrativi supplementari inerenti alla gestione del programma da parte della Commissione derivanti dalla partecipazione della Repubblica ceca.

4. Il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee si applicherà in particolare alla gestione del contributo della Repubblica ceca.

   All'entrata in vigore della presente decisione e all'inizio di ogni anno la Commissione invierà alla Repubblica ceca una richiesta di fondi, corrispondente al suo contributo ai costi di cui alla presente decisione.

   Il contributo sarà espresso in ecu e sarà versato su un conto bancario in ecu della Commissione.

   La Repubblica ceca pagherà il suo contributo ai costi annuali di cui alla presente decisione conformemente alla richiesta di fondi e al più tardi tre mesi dopo l'invio della suddetta richiesta. Qualsiasi ritardo nel pagamento del contributo darà luogo al pagamento da parte della Repubblica ceca di interessi sull'importo restante alla data di scadenza. Il tasso d'interesse sarà il tasso applicato, per le sue operazioni in ecu [1], dal Fondo europeo di cooperazione monetaria per il mese del termine di pagamento, maggiorato dell'1,5 %.

5. La Repubblica ceca pagherà i costi amministrativi supplementari di cui al paragrafo 3 attingendo al suo bilancio nazionale.

6. La Repubblica ceca pagherà parte delle spese rimanenti relative alla sua partecipazione a SAVE II per un importo di 210 000 ecu a carico del suo bilancio nazionale.

   Ferme restando le ordinarie procedure di programmazione PHARE, 150 000 ecu saranno a carico dell'assegnazione annuale PHARE per la Repubblica ceca.

---

[1] Tasso pubblicato mensilmente nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* — serie C.